



CITTÀ DI FASANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 349 del Registro Deliberazioni

OGGETTO

programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2022/2024 (deliberazioni nn. 342/2021 e 113/2022 169/2022) - aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2023/2025 - approvazione integrazione deliberazione 327/2022 -

Il giorno Diciotto Novembre Duemilaventidue alle ore 15:30 con la continuazione, in Fasano nella Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città, la Giunta Comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE ALFREDO MIGNOZZI, ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.

			Presente	Assente
1	FRANCESCO ZACCARIA	SINDACO	P	
2	LUANA AMATI	VICE SINDACO		A
3	GIANLUCA GIACOMO CISTERNINO	ASSESSORE	P	
4	PIETRO FRANCESCO PALMARIGGI	ASSESSORE	P	
5	CINZIA CAROLI	ASSESSORE	P	
6	GIUSEPPE GALEOTA	ASSESSORE	P	
7	ANTONIO PAGNELLI	ASSESSORE		A
8	MARTUCCI DONATELLA	ASSESSORE	P	

Acquisiti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai rispettivi responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: APPROVATA CON IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ



CITTÀ DI FASANO

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449, legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, modificato dai D.L. 14 e 50 del 2017, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente e che stabilisce ulteriori condizioni ai comuni per l'assunzione di personale dipendente;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al



CITTÀ DI FASANO

presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- il D.Lgs 75/2017, nonché le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Visti altresì:

- l'art. 33, comma 2, del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata

per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.l. n. 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;



CITTÀ DI FASANO

Preso atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 338 del 17.12.2021, è stato adottato il piano delle azioni positive 2022/2024, in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

Preso atto che l'Ente, come asseverato in sede di approvazione della deliberazione n. 169/2022:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile nel rispetto al limite di legge corrispondente ad € 33.956,00 (spesa 2009);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- non si trova nella condizione di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Fasano si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31.12.2021 pari a 39.368;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019- 2020- 2021) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2021) si attesta al 21,19% nell'esercizio precedente), al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Fasano ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), fino al 5,81% (27%- 21,19%);
- l'introduzione del regime assuntivo legato alla capacità di bilancio in luogo di quello legato ai limiti di turnover (art. 33 DL n. 34 del 30.04.2019) ha fatto inoltre venire meno la cosiddetta "Incidenza neutra della mobilità" di cui all'art. 30 del D. lgs. n. 165/2001 e, pertanto, la possibilità di confidare nella possibile acquisizione di personale in mobilità volontaria anche oltre gli stretti limiti delle possibilità assuntive;
- secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per



CITTÀ DI FASANO

assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”;

Rilevato che con il presente atto si intende procedere ad aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024 di cui alle precedenti deliberazione della Giunta comunale n. 342/2021, n. 113/2022 e n. 169/2022

Visto il sottoriportato prospetto dei profili professionali reclutati e da reclutare 2022/2024, in ragione delle esigenze emerse:

Ruolo categoria		Profilo prof.le	Tipologia contrattuale	Reclutamento	Decorrenza	Note
D1	1	Portavoce del Sindaco (Ufficio di Gabinetto)	Part time (18 ore settimanali) a tempo determinato	Procedura di reclutamento ex art. 90 del D. lgs. n. 267/2000	Assunto dal 01.04.2022	
C1	1	Istruttore tecnico (Ufficio di Gabinetto)	Part time (18 ore settimanali) a tempo determinato	Procedura di reclutamento ex art. 90 del D. lgs. n. 267/2000	Assunto dal 01.04.2022	
D1	1	Specialista di vigilanza	Tempo pieno	procedura concorsuale Pubblicazione in GURI n.34 del 30.04.2021	Assunto dal 15.06.2022	
D1	1	Istruttore direttivo tecnico	Tempo pieno	Progressione di carriera ai sensi dell'art. 22, comma 15, D. lgs. 75/2017 conclusa con determinazione dirigenziale n. 2401 del 09.11.2022	01.12.2022	
D1	3	Istruttore direttivo tecnico (sostituzione N. 2 dipendenti assunti c/o altro Ente)	Tempo pieno	Concorso pubblico per esami (in itinere)		In itinere
C1	6	Agente di polizia locale	Tempo pieno	procedura concorsuale per n. 4 posti (GURI n. 31 del 20.04.2021) e	n. 4 assunti dal 15.06.2022 (det. Dir.n. 1277/2022) + n. 2 assunzione	



CITTÀ DI FASANO

				utilizzo propria graduatoria per ulteriori n. 2 posti	differita al 01.07.2022 (det. Dir. n. 5.06.2022)	
C1	2	Istruttore amministrativo contabile (sostituzione di n. 2 dipendenti dimissionari)	Tempo pieno	Scorrimento graduatorie di altri Enti	n. 1 assunto dal 01.04.2022 e n. 1 assunto dal 07.11.2022	
B1	2	operatore	Tempo pieno	Trasformazione rapporti di lavoro part time in essere	Trasformazione operata dal 01.04.2022	
B1	2	operatore	Part time (28 ore settimanali)	Assunzione mediante attingimento dalle liste di collocamento		Procedura non avviata
D1	1	Istruttore direttivo amministrativo (sostituzione di n. 1 dipendente dimissionario)	Tempo pieno	Scorrimento graduatorie di altri Enti	Assunzione effettuata dal 01.04.2022	

Ritenuto, inoltre, provvedere in questa sede, ratione materiae,

- a dare atto dell'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (mesi 36 con decorrenza 01.07.2022 e termine al 30.06.2025) di n. 1 istruttore direttivo amministrativo, cat. D1 con risorse dell'Agenzia Coesione sud (concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in GURI serie speciale concorsi n. 82 del 15.10.2021) per il reclutamento a tempo determinato di 2022 unità di personale non dirigenziale di area iii-f1 o categorie equiparate);
- a dare atto dell'avvio del procedimento relativo al reclutamento di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D1, giusta avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 2348/2022, da assumere con contratto di lavoro autonomo e a tempo determinato, con risorse del PNRR;
- a dare atto che le risorse relative alle assunzioni di che trattasi sono così distribuite:

D1	1	Istruttore direttivo amministrativo	Tempo pieno e determinato (36mesi)	Utilizzo graduatoria concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in GURI serie speciale concorsi n. 82 del 15.10.2021)	Assunzione effettuata dal 01.07.2022	Spesa complessiva di 103.093,36 (€ 34.364,62 annui)
	1	Tecnico junior (esperto di opere pubbliche per l'esecuzione dei progetti)	Contratto di lavoro autonomo (201 giornate)	nota Agenzia per la Coesione territoriale del 20 luglio 2022 che assegna al Comune di Fasano risorse	Procedura in itinere	Spesa complessiva € 115.098,69 (€



CITTÀ DI FASANO

		finanziati con i fondi del PNRR)	annue)	economiche per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione professionale, nelle forme disciplinate dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001		38.366,23 annui)
--	--	----------------------------------	--------	---	--	------------------

Evidenziato che le assunzioni in parola sono disposte, ex lege, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1, comma 178, della legge 178 del 30.12.2020;

Richiamata, inoltre, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4/2022 (prot. n. 8432 del 18.01.2022) contenente indicazioni attuative riferite all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 80/2021 (condizioni per il riconoscimento nell'ambito del PNRR delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti.

Ritenuto altresì precisare che, con determinazione dirigenziale n. 2085 del 03.10.2022, si è provveduto a prendere atto delle dimissioni dal servizio di n. 1 istruttore direttivo Ufficiale di Polizia locale, cat. D1, con decorrenza dal 01.10.2022 e diritto alla conservazione del posto per mesi sei;

Ritenuto provvedere in queste ad aggiornare la programmazione del fabbisogno 2022/2024 di cui alle precitate deliberazioni della Giunta comunale, in ragione delle esigenze organizzative dell'Ente connesse al reclutamento di un' 1 risorsa umana da inquadrare nel ruolo direttivo e da assegnare al Settore Risorse, Servizi sociali:

Ruolo categoria		Profilo prof.le	Tipologia contrattuale	Reclutamento	Decorrenza	Note
D1	1	Istruttore direttivo amministrativo	Tempo pieno e indeterminato	Art. 30 D. lgs. n. 165/2001	31.12.2022	
C1	1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo pieno e indeterminato	scorrimento graduatoria di altro Ente	31.12.2022	

Preso altresì atto delle seguenti cessazioni dal servizio per collocamento a riposo del personale dipendente per raggiunti limiti di età, come a seguire:

- n. 1 A6 con decorrenza dal 01.02.2023
- n. 1 B8 con decorrenza dal 01.04.2023
- n. 1 C3 con decorrenza dal 01.11.2023
- n. 1 Dirigente con decorrenza dal 01.12.2023

Ritenuto, altresì, anche sulla scorta delle esigenze rappresentate dal personale di ruolo dirigenziale provvedere a definire la programmazione del fabbisogno del personale dipendente 2023/2025, così come a seguire:



CITTÀ DI FASANO

Ruolo categoria		Profilo prof.le	Tipologia contrattuale	Reclutamento	Decorrenza	Note
D1	1	Addetto stampa	Part time (18 ore settimanali) a tempo indeterminato	Utilizzo graduatorie concorsuali vigenti di altri Enti	01/04/2023	
D1	3	Istruttore direttivo tecnico	Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico per esami (in itinere)	01.02.2023	
D1	1	Istruttore direttivo tecnico	Tempo pieno e indeterminato	Scorrimento graduatoria del Comune di Fasano (se capiente) o di altri Enti		
C1	3	Istruttore amministrativo contabile	Tempo pieno e indeterminato	Concorso per esami	01.02.2023	
D1	1	Istruttore direttivo contabile	Tempo pieno e indeterminato	Scorrimento graduatorie di altri Enti	01.03.2023	

Richiamata la propria precedente deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 28.10.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024;

Ritenuto precisare che la presente proposta di deliberazione integra, per la parte riferita alla programmazione del fabbisogno, la suddetta deliberazione, in particolare Sez. 3 Organizzazione e capitale umano, Sottosezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni del personale) e che la medesima, nella parte riferita alla programmazione 2023/2025 andrà riportata nella medesima sezione e sottosezione del redigendo Piano integrato di attività e Organizzazione 2023/2025, in scadenza al 31.01.2023;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal dirigente competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Dato atto che la comunicazione del PIAO 2022/2024 è stata regolarmente effettuata in data 08.11.2022;

Accertato che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 e 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;



CITTÀ DI FASANO

Richiamato l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone come, a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Acquisito il parere reso in data 16.11.2022 con il verbale n. 02/2022, con cui l'Organo di revisione ha accertato la coerenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Acquisito altresì il parere da parte del Collegio dei revisori dei conti in ordine al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020;

Con votazione favorevole unanime, resa in modo palese,

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale dipendente 2022/2024, di cui alle precedenti deliberazioni della Giunta comunale n. 342/2021, 41/2022, 113/2022 e 169/2022;
2. di approvare, inoltre, la programmazione del fabbisogno del personale dipendente 2022/2025;
3. di dare atto che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da parte della Dirigenza comunale e del Comandante del Servizio di Polizia locale, il Comune di Fasano non presenta situazioni di soprannumero e di eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D. lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 183/2011;
4. di dare atto che il piano occupazionale, sia per la programmazione 2022/2025 oggetto di aggiornamento, sia per quella riferita al periodo 2023/2025, è redatto nel rispetto delle possibilità assunzionali previste dal D.L. 34/2019 e relative norme attuative, ivi compreso quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020;
5. di dare atto che l'aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale disposta con il presente provvedimento, nonché l'approvazione della programmazione per il triennio 2023/2025 sono coerenti con il Decreto ministeriale 17 marzo 2020;
6. di dare atto che la programmazione de qua è suscettibile di revisione, in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli normativi o di finanza pubblica, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento, per la parte relativa alla programmazione 2022/2024, modifica il DUP 2022/2024;
8. di allegare al presente provvedimento, costituendone parte integrante sostanziale la dotazione organica, aggiornata con le previsioni di cui alla presente deliberazione, che preveda i posti attualmente coperti e quelli vacanti corrispondenti alle assunzioni da effettuare con il presente piano del fabbisogno del personale dipendente, sia per il triennio 2022/2024 sia per il triennio 2023/2025;
9. di allegare altresì, prospetto di calcolo delle facoltà assunzionali ai sensi del DPCM 17.03.2020, art. 5, tabella 2), così come aggiornato a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, esercizio 2021, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 25 maggio 2022;
10. di precisare che la presente deliberazione integra, per la parte riferita alla programmazione del fabbisogno, la deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 28.10.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 in particolare Sez. 3 Organizzazione e capitale umano, Sottosezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni del personale) e che la medesima, nella parte riferita alla programmazione 2023/2025 andrà riportata nella medesima sezione e sottosezione del redigendo Piano integrato di attività e Organizzazione 2023/2025, in scadenza al 31.01.2023;
11. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: personale, dirigenti, oo.ss., rsu;



CITTÀ DI FASANO

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



CITTÀ DI FASANO

LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal SINDACO FRANCESCO ZACCARIA e dal SEGRETARIO GENERALE ALFREDO MIGNOZZI.

IL SINDACO
f.to FRANCESCO ZACCARIA
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ALFREDO MIGNOZZI
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

Parere Tecnico Responsabile di Servizio per la Proposta di Delibera di Giunta 4397

Avente oggetto:

programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2022/2024 (deliberazioni nn. 342/2021 e 113/2022 169/2022) - aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2023/2025 - approvazione integrazione deliberazione 327/2022 -

Il Dirigente **MARISA RUGGIERO**

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione

esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto concerne la regolarità tecnica

Data Parere 14/11/2022

Il Dirigente
MARISA RUGGIERO
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

Parere Contabile per la Proposta di Delibera di Giunta 4397

Avente oggetto:

programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2022/2024 (deliberazioni nn. 342/2021 e 113/2022 169/2022) - aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2023/2025 - approvazione integrazione deliberazione 327/2022 -

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione,

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA esprime parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile.

Fasano, li 14/11/2022

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
MARISA RUGGIERO
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

Oggetto: programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2022/2024 (deliberazioni nn. 342/2021 e 113/2022 169/2022) - aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2023/2025 - approvazione integrazione deliberazione 327/2022 -

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della L 18/6/2009 n. 69 e dall'art. 124 comma 1 del TUEL 267/2000 si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Ente in data 22/11/2022.

Fasano, 22/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
ALFREDO MIGNOZZI